



Associazione

Gruppo Autismo Belluno – APS -

via del Boscon n.369 - 32100 Belluno

www.gruppoautismobelluno.org

mail : info@gruppoautismobelluno.org

Facebook : Gruppo Autismo Belluno

CF 93054340257 PI 01297140251

C/C bancario (IBAN) IT 07 X 03069 09606 100000145625

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEL 4 GIUGNO 2025

In data 04/06/2025, alle ore 20.30, si è tenuta via internet l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Gruppo Autismo Belluno Aps, come da convocazione avvenuta via WhatsApp in data 21 maggio 2025, per apportare alcune modifiche necessarie allo Statuto.

Alla data indicata risultano regolarmente iscritti all'associazione n. 100 soci, pertanto per Statuto, affinché l'Assemblea sia costituita validamente, è necessaria la maggioranza più uno dei soci, ovvero 51.

A seguito dell'appello sono risultati presenti 27 soci e sono giunte 29 deleghe da parte di soci impossibilitati ad essere presenti: in totale quindi 56 voti validi tra presenti e deleganti.

Constatata l'esistenza del numero legale per deliberare, il Presidente ha dato inizio all'Assemblea, spiegando i motivi della convocazione e soffermandosi sui vari articoli dello Statuto oggetto di modifica.

Le variazioni sono dovute sia a proposte del Consiglio Direttivo deliberate in data 5 marzo 2025, sia a suggerimenti della D.ssa Cacciato del CSV Belluno/Treviso, queste ultime introdotte per armonizzare meglio il testo alle richieste che il RUNTS ha evidenziato nel corso del tempo, dopo l'approvazione del precedente Statuto.

Gli articoli che sono stati oggetto di modifica sono:

art. 1, art. 2, art. 5, art. 6, art. 7, art.11, art. 23

In particolare nel nuovo art. 11 sono state apportate modifiche sostanziali al numero dei Consiglieri eleggibili, che è stato allargato, ed al numero dei mandati, avendo soppresso il limite numerico di tre precedentemente previsto.

Il Presidente ha dato spazio a domande ed osservazioni da parte dell'Assemblea. Al termine del dibattito, lo Statuto con le modifiche proposte è stato messo ai voti, con il risultato di 54 voti favorevoli, 2 astenuti e nessuno contrario. Il nuovo testo dello Statuto è pertanto approvato ed il Presidente ha dato mandato all'amministratore di procedere con gli atti burocratici previsti e con la trasmissione al RUNTS.

Non essendo altri punti da discutere, il Presidente ha dichiarato conclusa l'assemblea alla ore 21.30 circa.

Firmato: La Segretaria

Il Presidente


Giovanna Meli

Alberto Lombardi

REGISTRATO A BELLUNO IL 18/06/2025
n. 303 serie 3 Liquidati euro 200,00
(NOVECENTO/00 #)

IL FUNZIONARIO
ALONGI VINCENZO
Vincenzo Alongi

(*) firma su delega del Direttore Provinciale
RUSSO GENNARO

STATUTO
GRUPPO AUTISMO BELLUNO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**GRUPPO AUTISMO BELLUNO APS**>>. Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via del Boscon n. 369 nel comune di Belluno.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dal consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria se operato all'interno del medesimo comune, ma l'obbligo di aggiornare il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nonché di comunicazione agli uffici competenti. .

ART. 2
(Finalità e Attività)

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della sensibilizzazione alle tematiche dell'autismo.

2. Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3. mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

a) Stimolare la creazione di infrastrutture per sostenere i soggetti autistici (ma non solo) nella crescita, nell'integrazione sociale, scolastica e lavorativa, compresa la realizzazione di un ambiente protetto ed integrato dove vivere e che includa un ambiente di lavoro. L'obiettivo della residenzialità, condizione più nota col nome del "Dopo di Noi", può essere raggiunto solo tramite la creazione di una serie di condizioni attualmente non presenti nella nostra Provincia, e che diventano le tappe operative della nostra Associazione.

b) Sostenere e promuovere attività divulgative relative al problema dell'autismo verso le famiglie, insegnanti scolastici e sportivi, asili, gruppi di aggregazione in genere, tramite l'organizzazione di convegni, conferenze, utilizzo dei media in genere.

c) Promuovere e sostenere la formazione di operatori sia in ambito pubblico che in ambito privato. Sviluppare contatti con Strutture ed Enti sia del settore pubblico che con quello privato al fine di ottimizzare sinergie e risorse.

d) Organizzare attività ricreative che coinvolgano soggetti autistici e con altre limitazioni, con le loro famiglie o meno, con persone normodotate o meno. Il fine vuole essere di dare la possibilità del "vi-

vere insieme nella massima autonomia e normalità possibile”

e) Promuovere e sostenere attività lavorative, in particolar modo nel settore agricolo, che impegnino manodopera disagiata sia con soggetti autistici che con diversa limitazione. Base di tale attività deve essere la collaborazione con strutture ed enti diversi quali ULSS, Cooperative, Associazioni e, nel caso, Aziende Agricole dove ciascuno entra per “competenza” ed in base al valore aggiunto che può trasmettere. Nelle attività agricole deve essere inclusa la vendita diretta dei prodotti coltivati, attività che gratifica per gli sforzi sostenuti e che permette contatti con persone diverse dalla solita cerchia.

4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

5. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

6. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 3

(Ammissione)

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Consiglio Direttivo.

Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della

quota associativa, se prevista

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che non provvede alla scadenza al versamento della quota associativa, se prevista, nemmeno successivamente alla messa in mora, viene dichiarato automaticamente decaduto. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto o perda i requisiti richiesti in fase di ammissione, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7

(Gli organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8

(L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- fissa l'importo della quota sociale annuale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Art. 10

(Validità assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno). E' possibile effettuare l'assemblea attraverso l'uso di mezzi di telecomunicazione.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è composto da numero dispari da 3 a 9 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui sia composto da tre membri è validamente costituito con la presenza di tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti del Consiglio Direttivo in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

ART. 12 **(Il Presidente)**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 15

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 17

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 18

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19

(Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 22

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 23

(Norma transitoria)

1. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.